



CITTÀ DI AVERSA

Disciplinare di attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 n. 658

Art. 1. Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 nonché a quelli in stato di bisogno, in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 n. 658.

Art. 2. Importo del buono spesa

1. Il contributo concedibile mediante buono spesa è *una tantum*.
2. L'ammontare del contributo in buoni spesa è commisurato alla composizione del nucleo familiare ed è modulato come segue:

Composizione del nucleo familiare	Importo in euro
nuclei unipersonali	200
nuclei composti da 2 persone	300
nuclei composti da 3 a 4 persone	400
nuclei composti da 5 o più persone	500

Art. 3. Platea dei beneficiari

1. I beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei residenti nel comune di Aversa ed altresì persone e nuclei domiciliati nel Comune in conseguenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e segnatamente ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno dell'intero territorio nazionale.

2. I beneficiari sono individuati mediante la stesura e l'approvazione di appositi elenchi stilati dal competente ufficio Politiche sociali dell'Area Servizi al cittadino sulla base dei criteri generali definiti all'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 n. 658, come integrati dalla deliberazione di approvazione del presente disciplinare, e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

3. Sono considerati nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 quelli che abbiano subito effetti economici negativi anche temporanei causati dall'emergenza da Covid-19 per uno o più dei seguenti eventi causali:

a) perdita o riduzione del lavoro per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

b) sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientrante nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, con mezzi economici insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

c) impedimento a percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate, con mezzi economici insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

d) impossibilità a percepire reddito per stato di disoccupazione e/o inoccupazione, con attuale disponibilità economica in riferimento a entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili che non consente l'approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità.

4. Sono considerati in stato di bisogno i nuclei familiari già in carico al Servizio sociale comunale, in condizione economica di indigenza o che siano stabilmente inseriti negli elenchi della distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), che risultino in condizione di maggiore privazione nella contingenza dell'emergenza epidemiologica.

Art. 4. Causa ostativa

È causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti il nucleo familiare abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato.

Art. 5. Cause di esclusione

1. È causa di esclusione dalla concessione del beneficio l'essere in possesso alla data del 31 marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di giacenza su c/c o di altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili per un importo complessivo superiore a euro:

- 3.000,00 per nuclei composti da 1 o 2 persone;
- 5.000,00 per nuclei composti da 3 o 4 persone;
- 7.500,00 per nuclei composti da 5 o più persone.

2. È causa di esclusione dalla concessione del beneficio l'essere assegnatari, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di forme di sostegno pubblico di qualsiasi natura di importo complessivo pari o superiore a euro 600,00.

Art. 6. Criteri integrativi di valutazione

1. Qualora le istanze pervenute risultassero superiori rispetto alle risorse disponibili si provvederà alla concessione dei buoni spesa secondo i seguenti criteri di valutazione delle richieste:

Situazione del nucleo familiare	Famiglia mono-genitoriale con minori a carico	8
	Famiglia con tre o più minori	6
	Famiglia con uno o due minori	4
	Famiglia con presenza di persone ultrasessantacinquenni	4
	Famiglia con presenza di persone in situazione di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992	4 (per persona)
	Famiglia con presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da patologie croniche sottoposti a particolari regimi dietetici o farmacologici	2
Situazione abitativa	Canone di locazione mensile superiore a € 300	3
	Mutuo mensile prima abitazione superiore € 300	3
Situazione mobiliare (giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili)	Da € 0 a € 1.000	9
	Da € 1.001 a € 3.000	6
Condizione economica relativa al mese di marzo del nucleo familiare	Da € 0 a € 100	12
	Da € 101 a € 200	9
	Da € 201 a € 300	6
	Da € 301 a € 400	3
Situazione del nucleo familiare relativa alla presenza di soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 599,00 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.)	Nessun sostegno pubblico	8
	Sostegno pubblico da € 0 a € 200	6
	Sostegno pubblico da € 201 a € 400	4
	Sostegno pubblico da 401 a € 599	2

2. Qualora le istanze pervenute risultassero comunque superiori rispetto alle risorse disponibili si provvederà alla concessione dei buoni spesa nei limiti delle risorse medesime tramite la riduzione proporzionale degli importi.

3. Nei mesi di aprile e maggio, il Comune può utilizzare pacchi alimentari, provenienti dall'accordo col Banco alimentare, da atti di liberalità e da acquisti diretti, per integrare la misura del buono spesa, in situazioni di particolare disagio economico e/o sociale, o per estendere la solidarietà alimentare a nuclei familiari che non abbiano avuto accesso al sussidio, applicando, per quanto possibile, i criteri previsti all'art. 6 del disciplinare.

Art. 7. Presentazione dell'istanza

1. I cittadini inoltrano istanza nella forma di autodichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'istanza è redatta su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Aversa, messo a disposizione anche degli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e distribuito sul territorio cittadino a cura della rete di protezione civile.

3. Al fine di contenere i rischi del contagio, l'istanza deve inoltrarsi a mezzo email alla casella di posta elettronica del Comune di Aversa, che viene appositamente costituita e pubblicizzata alla cittadinanza sul sito web istituzionale del Comune di Aversa e con altre modalità di comunicazione pubblica.

4. Quali modalità aggiuntive, si possono prevedere la compilazione telematica e/o l'invio a mezzo WhatsApp della fotografia dell'istanza e del documento di riconoscimento su numero comunale dedicato.

5. Solo in caso di comprovata e assoluta impossibilità materiale di trasmissione dell'istanza a mezzo email, per via telematica o per via telefonica – qualora attivate –, la stessa potrà essere ritirata e consegnata in formato cartaceo presso gli uffici comunali che saranno individuati nell'avviso pubblico, in giorni e orari prestabiliti, nel rispetto di tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contagio da Covid-19.

6. Le famiglie composte da persone ultrasessantacinquenni, le persone con disabilità, le persone sottoposte a limitazioni degli spostamenti per ragioni sanitarie possono concordare la consegna e il ritiro a domicilio dei moduli da parte della rete di protezione civile tramite apposito numero telefonico.

7. Per ogni ulteriore informazione sarà possibile contattare gli uffici comunali su linee telefoniche dedicate e pubblicizzate alla cittadinanza.

8. L'Area Servizi al cittadino, col supporto del volontariato inserito nel sistema comunale di coordinamento dell'emergenza, può predisporre anche punti mobili di raccolta manuale delle istanze, in luoghi e orari che saranno pubblicizzati alla cittadinanza, nel rispetto di tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contagio da Covid-19.

9. I Servizi sociali, col supporto degli enti operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), attivano un modulo di contatto con i nuclei familiari già in carico al Servizio sociale o stabilmente inseriti nel sistema di aiuto alimentare territoriale, per verificare le condizioni nella contingenza dell'emergenza epidemiologica.

10. Le istanze possono essere presentate dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 8. Procedura per la concessione del buono spesa

1. Dopo la prima settimana di ricezione delle istanze, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, il competente ufficio Politiche sociali dell'Area Servizi al cittadino provvede alla prima formazione e approvazione di un elenco di beneficiari, secondo i criteri sopra elencati, mediante determinazione dirigenziale.

2. Seguentemente, in caso di disponibilità, si provvede ad ulteriori individuazioni settimanali di beneficiari della misura fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Il Comune di Aversa provvede a comunicare all'utente via email la concessione del buono nonché le modalità di trasmissione, fatti salvi i casi di soggetti non dotati di apparecchiature informatiche che saranno avvisati con diversa modalità.

Art. 9. Procedura per la consegna del buono spesa

1. L'Area Servizi al cittadino, col supporto del volontariato inserito nel sistema comunale di coordinamento dell'emergenza, predisporrà punti di consegna manuale dei buoni spesa, in luoghi e orari che saranno pubblicizzati alla cittadinanza, nel rispetto di tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contagio da Covid-19.

2. È possibile prevedere l'utilizzo di buoni spesa dematerializzati da trasmettere in via telematica ai beneficiari della misura di solidarietà alimentare.

Art. 10. Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.

2. Il nucleo familiare beneficiario è invitato a utilizzare il buono spesa presso l'esercizio commerciale aderente a minore distanza dalla propria residenza o domicilio.

3. I buoni spesa assegnati al nucleo familiare non sono cedibili né duplicabili.

4. I buoni spesa sono erogati con modalità atte a garantire un utilizzo certo e tracciabile del sussidio, a garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica, riduzione dei costi organizzativi, gestionali e amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi.

Art. 11. Controlli

L'Amministrazione comunale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

Art. 12. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Dirigente dell'Area Servizi al cittadino è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.